



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 397

Torino, 04/07/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Paolo MAZZOLENI - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, DELLA CLAUSOLA N. 2 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI TORINO "PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI 30 POSTI NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - FUNZIONARIO PEDAGOGICO". LITE N. 248/2023 LV

Con atto notificato al Comune di Torino in data 15 giugno 2023, la *omissis* ha presentato ricorso avanti il T.A.R. Piemonte nel procedimento R.G. n. 487/2023 per "*l'annullamento, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare: - 1) Della clausola n. 2 del bando di concorso pubblico, per esami, pubblicato in data 26.05.2023 e indetto dal Comune di Torino con Determinazione della RUP n. 2289 del 10.05.2023 "per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 30 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione- Funzionario pedagogico"*"; clausola relativa ai titoli di studio necessari per la partecipazione al concorso ai fini

dell'inserimento nella "graduatoria 2: Educatore nido infanzia" (doc. 1_bando); - 2) di ogni atto e/o verbale di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti; - 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: la determinazione dirigenziale n. 2331 del 11.05.2023 e la successiva determinazione n. 2650 del 23.05.2023 (doc. 2), nonché la clausola relativa ai requisiti di base per l'accesso all'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni contenuta nell'allegato A del CCNL Funzioni Locali ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente (doc. 3); - Per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la corretta valutazione del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto - con conseguente condanna in forma specifica dell'Amministrazione convenuta ad ammettere la ricorrente alla partecipazione alla prova preselettiva e alle prove concorsuali a parità di condizione con gli altri candidati; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente".

Il Servizio competente ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nel succitato procedimento onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Vista la formulazione della domanda di sospensione cautelare inaudita altera parte e poiché le censure e domande avversarie paiono contestabili, la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale elegge domicilio, si è già costituita nel procedimento come sopra promosso in data 16/06/2023 al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese resistendo anche ad eventuale proposizione di motivi aggiunti da parte della ricorrente e resistere alle eventuali difese dei controinteressati, ivi compreso resistere ad eventuale ricorso incidentale e motivi aggiunti proposti da questi ultimi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, già costituita a mezzo dell'Avvocatura Comunale in data 16/06/2023, a svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche per la fase cautelare monocratica e collegiale, nel giudizio R.G. n. 487/2023 in premessa descritto, promosso avanti il TAR Piemonte dalla *omissis*, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico,

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella